

MODIFICA STATUTO

ELEZIONE PRESIDENTE (2 Astenuti e 24 favorevoli)

Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio E' eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati e **non** che abbiano esperienza almeno quinquennale nel settore dell'installazione e manutenzione degli impianti idraulici avendo avuto il requisito di preposto così come stabilito dall'art.1 della Legge 46/1990. Il Presidente dura in carica 4 (QUATTRO) anni ed è rieleggibile

ART. 4 STATUTO (cambio art. 8 regolamento) 2 astenuti 24 favorevoli

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti , sono passibili dei provvedimenti disciplinari descritti nei successivi commi inflitti con la procedura di cui all'art. 42 che regola il procedimento disciplinare.

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'associazione, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La censura è inflitta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l'immagine dell'Ente o degli organi che lo rappresentano.

La sospensione è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili con la censura.

La sospensione potrà essere disposta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di omesso controllo da parte dei responsabili dell'Associazione sull'attività svolta dai propri diretti sottoposti. La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi. La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali per tutta la durata del provvedimento.

L'espulsione potrà, altresì, essere disposta dal consiglio Direttivo in caso di irregolarità amministrative e contabili poste in essere dai soci con funzione di amministrazione e controllo ovvero laddove si ravvisino comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all'Associazione o ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo di immagine e/o economico.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell'Organo che ha dato impulso all'azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Consiglio Direttivo tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.



